



COMUNE DI CLES
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO

COMMISSIONE TUTELA SOGGETTI DEBOLI

Regolamento Commissione Tutela Soggetti Deboli (art 57 quater Statuto)

Art. 1 Finalità

1. E' istituita la Commissione Tutela Soggetti Deboli, in base all'art. 57 quater dello Statuto comunale.
2. La Commissione è istituita per approfondire problemi sociali e rilevanti situazioni di bisogno della nostra comunità, ricercarne le cause ed individuarne le possibili soluzioni, allo scopo di favorire la realizzazione dei principi di uguaglianza e parità fra le persone.

Art. 2 Composizione

1. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale entro centoventi giorni dall'elezione del Sindaco, ed è composta da:
 - a) quattro rappresentanti designati dal Consiglio comunale, fra persone esperte rispetto alle tematiche trattate, di cui due in rappresentanza dei gruppi di minoranza;
 - b) un rappresentante per ogni settore del campo sociale in cui operino delle associazioni sul territorio comunale;
 - c) un rappresentante del Servizio sociale del Comprensorio della Valle di Non.
2. Le associazioni di cui al primo comma inviano al Sindaco l'atto costitutivo e una relazione sulle attività svolte, specificando il settore sociale di attività fra quelli indicati dall'Amministrazione. Il Sindaco verifica l'effettiva corrispondenza degli atti con il settore di attività indicato.
3. Qualora si segnali una sola associazione operante in un determinato settore, il Sindaco, entro novanta giorni dalla sua elezione, la invita a formulare il nome del proprio rappresentante. Se la designazione non perviene entro trenta giorni, la Giunta comunale costituisce la Commissione prescindendo da tale nomina.
4. Qualora le associazioni segnalatesi in un determinato settore del campo sociale siano più d'una, il Sindaco ne convoca i rappresentanti entro novanta giorni dalla sua elezione, in apposita riunione, per l'elezione del rappresentante. Qualora più candidati abbiano ottenuto eguale numero di voti, si procede al ballottaggio fra di loro.
5. La Commissione può funzionare anche con i soli membri fino al momento eletti. Qualora almeno una nuova organizzazione, associazione o movimento, operante in un settore non rappresentato in Commissione, abbia segnalato la propria

esistenza, la nomina degli ulteriori rappresentanti sarà ripetuta con le modalità sopra specificate con cadenza annuale.

6. Il Sindaco, infine, entro sessanta giorni dalla sua elezione, chiede al Comprensorio della Valle di Non di designare il proprio rappresentante. Qualora la designazione non pervenga entro quindici giorni dalla richiesta, la Giunta comunale costituisce la Commissione prescindendo da tale designazione. Può integrarne la composizione qualora la designazione pervenga tardivamente.

Art. 3

Presidente e Vice Presidente

1. La Commissione elegge il Presidente fra i suoi membri, nella seduta di insediamento, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Con la stessa procedura è eletto un Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Commissione;
 - b) firma i verbali e le comunicazioni;
 - c) convoca e presiede la Commissione;
 - d) dà corso alle indicazioni e ai voti della Commissione e riferisce al Sindaco circa l'operato della Commissione e le sue esigenze;
 - e) può essere invitato a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta o di altri consessi elettivi, per riferire su problemi di competenza della Commissione.

Art. 4

Durata

1. La Commissione rimane in carica per l'intera durata della legislatura.
2. La Commissione è rinnovabile parzialmente, in caso di dimissioni di uno o più componenti, col subentro del primo dei non eletti o, in mancanza, con la ripetizione dell'elezione.

Art. 5

Convocazione e funzionamento

1. Per la prima seduta, la Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio che ne assume la presidenza provvisoria. Nella stessa seduta si provvede all'elezione del Presidente della Commissione.
2. Quando un quinto dei componenti la Commissione richieda una seduta straordinaria, il Presidente la convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il numero dei richiedenti la convocazione straordinaria non potrà, in ogni caso, essere inferiore a due.
3. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Tale convocazione dovrà essere recapitata ai componenti della Commissione, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Copia della convocazione è affissa agli albi comunali.
4. La Commissione può discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo l'ordine proposto.
5. Ogni membro della Commissione può proporre al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa. Durante la seduta è possibile l'iscrizione all'ordine del giorno di nuovi argomenti, previo il consenso di tutti i componenti presenti.
6. La modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno può essere decisa dalla Commissione, previo il consenso di tutti i proponenti gli oggetti interessati dalla modifica, presenti in Commissione.
7. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.
8. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone, o quando la pubblicità dell'adunanza possa essere di pregiudizio agli interessi pubblici.
9. Le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate ad un componente della stessa. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tali funzioni potranno essere svolte da un dipendente comunale.
10. Il Segretario provvede a redigere il verbale della seduta.
11. I componenti della Commissione hanno il dovere di partecipare alle sedute della stessa.
12. Qualora un componente non possa, per giustificato motivo, intervenire alle sedute, ne informa il Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta. Il mancato avviso di assenza, salvo il caso di impossibilità oggettiva, equivale ad assenza ingiustificata. I nomi degli assenti ingiustificati sono riportati nel verbale e il Presidente della Commissione ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.

13. Il componente della Commissione che non partecipi senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decade dalla carica.
14. Il Presidente della Commissione, constatate le condizioni di decadenza di un componente, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio, il quale provvede ad inserire all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale la nomina del successore.
15. Il Presidente della commissione invita alla riunione, qualora l'argomento posto all'ordine del giorno lo richieda, i rappresentanti nominati dalle associazioni che specificatamente si occupano delle questioni oggetto della discussione e che non fanno parte della Commissione. I rappresentanti così invitati non hanno diritto di voto.
16. Il parere di tali rappresentanti è obbligatorio e va messo agli atti della commissione, quando si tratti della presa di una decisione che riguardi un settore non rappresentato in Commissione.

Art. 6

Obblighi della Commissione

1. La Commissione, entro il mese di maggio di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio comunale un rapporto sui lavori e sulle attività svolte.

Art. 7

Pareri e proposte

1. La Commissione può esprimere pareri e proposte sui seguenti argomenti:
 - a) documenti relativi all'offerta di servizi alla persona e collettivi;
 - b) proposte tendenti ad armonizzare lo Statuto ed i regolamenti comunali con gli obiettivi di uguaglianza sostanziale;
 - c) proposte per superare le situazioni discriminanti e realizzare la parità.
2. I pareri e le proposte di cui sopra devono essere sottoposti all'esame dei competenti organi comunali e portati a conoscenza dei capigruppo consiliari.
3. Alle valutazioni, richieste e proposte, formulate dalla Commissione, deve essere data motivata risposta entro trenta giorni, per quanto di competenza comunale.
4. Il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere alla Commissione di fornire indicazioni su tematiche che rientrano nella sua competenza.

Art. 8
Facoltà della Commissione

1. La Commissione può compiere autonomamente le seguenti azioni:
 - a) svolgere direttamente, o in collaborazione con altri organismi, indagini conoscitive sui questioni inerenti la condizione di soggetti appartenenti a fasce individuate come deboli nel territorio comunale;
 - b) promuovere incontri, assemblee, seminari, conferenze per approfondire le problematiche relative alla stessa condizione e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le azioni correttive ritenute necessarie;
 - c) elaborare codici di comportamento diretti a ad individuare le manifestazioni,anche indirette, delle discriminazioni e specificare regole di condotta conformi alla parità;
 - d) presentare comunicazioni al Consiglio comunale;
 - e) invitare il Comune a presentare petizioni e proposte a qualsiasi ente ed organizzazione;
 - f) invitare rappresentanti di enti e organizzazioni alle proprie sedute.
2. La Commissione può inoltre chiedere di servirsi degli organi di informazione dei vari enti per pubblicare proposte, osservazioni e documenti.

Art. 9
Mezzi per il funzionamento

1. Il Comune provvede alle spese per il funzionamento della Commissione, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio e l'assunzione dei necessari atti.
2. La Commissione, d'intesa col sindaco o l'assessore competente, si avvale degli uffici comunali più direttamente collegati alla propria attività. Il Comune garantisce il proprio supporto tecnico per assicurare il miglior funzionamento della Commissione.
3. Il Comune mette a disposizione i locali per lo svolgimento delle attività della Commissione.

Il presente Regolamento "Commissione tutela soggetti deboli" è stato approvato dal Consiglio comunale il 22 marzo 2005, con deliberazione n. 26.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Gianmartino Iddau

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Primo Bentivoglio

Pubblicato all'albo comunale a sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, per dieci giorni consecutivi dal 25 marzo 2005 al 04 aprile 2005.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Primo Bentivoglio

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo il giorno 05 aprile 2005.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Primo Bentivoglio